

DOMANDA:

Premesso che:

- la ns.Società opera dal 2003 presso Enti Pubblici, parastatali e gruppi gestori del servizio ciclo idrico integrato;
- la ns.Società esegue presso i suddetti enti attività di "Servizio di Autospurgo" che in alcuni casi sono stati autorizzati con la dicitura "Lavori di Autospurgo" e NON SERVIZI di autospurgo.

Trovando solo nella forma o meglio nell'utilizzo di una parola la divergenza (SERVIZIO/LAVORI) e non nella sostanza dello svolgimento delle attività che potrà essere dimostrata in qualsiasi momento con contabilità e rapporti di lavoro certificati e firmati dalle Direzioni Lavori, ci chiediamo se ciò può essere penalizzante ai fini della partecipazione o della esclusione della gara.

RISPOSTA:

Se trattasi di prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'appalto il possesso del requisito sarà ritenuto assolto. Si precisa che il concorrente dovrà aver svolto almeno un servizio per ogni anno di riferimento.

DOMANDA:

Se il "fatturato richiesto nel triennio 2015-2016-2017" l'impresa lo raggiunge o lo supera solo negli ultimi due anni va bene lo stesso?

RISPOSTA:

In base a quanto previsto all'art. 16 del Disciplinare di gara il concorrente dovrà possedere un fatturato relativo a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'appalto non inferiore a € 1.000.000 per ogni anno di riferimento. Fermo restando che se l'impresa è costituita da meno di tre anni il requisito dovrà essere comprovato in maniera proporzionale rispetto alla data di inizio attività.